REGOLAMENTO (CE) N. 1477/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 38,

considerando che, a causa della notevole differenza tra il dazio applicabile agli oli d'oliva a seguito degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (di seguito denominato « gli accordi ») e il prelievo applicato attualmente e tenuto conto della situazione del mercato caratterizzata da prezzi elevati dell'olio d'oliva comunitario, si deve constatare che l'applicazione immediata dell'aliquota integrale del dazio a decorrere dal 1° luglio 1995 perturberebbe il mercato; che è pertanto opportuno prevedere l'applicazione di un'aliquota ridotta del dazio sino al termine della presente campagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/87 [4], dispone che l'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva importato sia subordinata alla costituzione di una cauzione di livello pari all'aiuto al consumo; che nel calcolo del livello del dazio risultante dagli accordi si tiene conto di tale cauzione; che l'olio d'oliva immesso in libera pratica a decorrere dal 1° luglio 1995, dopo che è stata pagata l'aliquota del dazio fissata da detto regolamento, non dovrebbe essere soggetto al regime della cauzione, poiché tale dazio comporta un elemento corrispondente al livello di cauzione ora applicabile, e che questo olio può quindi essere considerato un prodotto che può beneficiare dell'aiuto al consumo;

considerando che la Commissione intende presentare quanto prima al Consiglio una proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 per abolire il regime della cauzione per l'olio d'oliva importato, ad esclusione dell'olio proveniente dalla Tunisia importato nel quadro di un regime speciale; che queste misure transitorie sono necessarie per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato durante il passaggio dal regime attuale a quello risultante dagli accordi;

considerando che, per motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica, occorre precisare le condizioni applicabili all'utilizzazione, dopo il 1° luglio 1995, dei titoli d'importazione rilasciati prima di tale data, nonché fissare l'aliquota del dazio applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito del regolamento (CEE) n. 287/94 del Consiglio [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 bis del regolamento n. 136/66/CEE, sono indicate in allegato le aliquote dei dazi applicabili dal 1° luglio 1995 al 31 ottobre 1995 alle importazioni dei prodotti ivi elencati.

Articolo 2

I titoli d'importazione rilasciati in conformità al regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio [6] fino al 30 giugno 1995, con una validità che oltrepassa detta data, possono essere utilizzati fino alla loro data di scadenza.

Il dazio applicabile alle importazioni in base a tali titoli è pari al prelievo prefissato nel titolo.

Articolo 3

L'aliquota del dazio applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, di cui al regolamento (CE) n. 287/94, è pari a 9,419 ECU/100 kg per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 1995 al 31 ottobre 1995.

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[3] GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.
[4] GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 39 del 10. 2. 1994, pag. 1.
[6] GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 4

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3089/78, l'immissione in libera pratica di olio d'oliva nella Comunità, escluso l'olio d'oliva originario della Tunisia importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CE) n. 287/94 e l'olio importato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, non è soggetta alla costituzione di una cauzione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Olio d'oliva

Codice NC	ecu/100 kg
1509 10 10	75
1509 10 90	76
1509 90 00	87
1510 00 10	82
1510 00 90	128